



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI TORINO

SEZIONE 22

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |          |           |            |
|--------------------------|----------|-----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | MASIA    | DONATELLA | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | VERDE    | BIAGIO    | Relatore   |
| <input type="checkbox"/> | PALMIERI | ALFONSO   | Giudice    |
| <input type="checkbox"/> |          |           |            |
| <input type="checkbox"/> |          |           |            |
| <input type="checkbox"/> |          |           |            |
| <input type="checkbox"/> |          |           |            |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1573/13  
depositato il 25/11/2013

- avverso la sentenza n. 75/3/13 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di NOVARA  
contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE NOVARA

proposto dal ricorrente:

difeso da:

NORO STEFANO  
VIA ROMA 26 28041 ARONA NO

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010802523 IRPEF-ADD.REG. 2005  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010802523 IRPEF-ALTRO 2005

SEZIONE

N° 22

REG.GENERALE

N° 1573/13

UDIENZA DEL

16/06/2015

ore 10:00

SENTENZA

N°

17/1/22/16

PRONUNCIATA IL:

16.6.2015

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

9.9.2015

Il Segretario

IL SEGRETARIO  
(Ernestina Costa)

**R.G.A. 1573/13**

**Conclusioni delle parti :**

**Parte appellante** domanda : in via principale l'annullamento dell'atto impugnato ; in via subordinata il ricalcolo del maggior reddito alla luce delle considerazioni esposte con ricontaggio delle maggiori imposte , interessi e sanzioni.  
Con vittoria delle spese di giudizio.

**Parte appellata Agenzia delle Entrate** – Dir. Prov. Novara - chiede la reiezione dell'appello.

Con vittoria delle spese di giudizio.

**Svolgimento del giudizio e motivi della decisione**

Con gli avvisi di accertamento n. T7U10802523 e n. T7U10802524 not. il 06.12.2010 l'Agenzia delle Entrate, Dir. Prov. di Novara, rettificava il reddito dichiarato dal sig. \_\_\_\_\_ per gli anni di imposta 2005 e 2006. La rideterminazione veniva effettuata ai sensi dell'art. 38 c. 4 , 5 e 6 del DPR 600/73 considerando una serie di beni indici di capacità contributiva (comma 4) e la quota parte (1/5) dell'incremento patrimoniale verificatosi nel 2005.

Il contribuente avanzava rituale ricorso con il quale sosteneva la violazione e la falsa applicazione dell'art. 38 dpr 600/73 con riferimento alla modalità di conteggio eseguita (reddito sintetico non raffrontato con il reddito al lordo delle deduzioni ex art. 11 e 12 Tuir, mancato riconoscimento delle dette deduzioni nel calcolo dell'imposta) e rappresentava, richiamando la circ. dell'Agenzia n 101/E del 1999 la necessaria prudenza riguardo alla valorizzazione di fatti indice riguardanti bisogni primari (prima casa, autovettura). Rappresentava -poi le gravi difficoltà economiche intervenute a partire dal 2005 che avevano portato nel 2006 allo scioglimento (in presenza di debiti per circa 800.000) di società a responsabilità limitata di cui era socio di maggioranza ed amministratore, nel 2007 alla vendita della quota parte di un immobile di cui il coniuge era titolare in Arona via \_\_\_\_\_, alla contrazione di mutuo ipotecario, al rilascio di mandato per la cessione dell'immobile in Arona via \_\_\_\_\_, e all'omesso pagamento delle rate di mutuo (circostanza verificatasi anche nel 2008) "rinegoziato" in data 31.12.2009.

Resisteva l'Ufficio sostenendo la piena aderenza del proprio operato a quanto disposto dall'art. 38 c. 4° del dpr 600/73.

La vertenza per il 2006 veniva conclusa mediante definizione delle liti fiscali pendenti (art. 39 D.L. 98/2011) ed il contenzioso riguardante l'anno 2005 con la sentenza n. 75/13 pronunciata il 27.05.2013 dalla Ctp di Novara che respingeva il ricorso compensando le spese, dopo aver ritenuto ininfluenti le argomentazioni addotte a difesa dal contribuente.

Appella la parte soccombente e, segnalata : l'intervenuta sentenza n. 23554/2012 della Cassazione che attribuisce al redditometro natura di presunzione semplice ; l'entrata in vigore del nuovo redditometro (D.L. 78/2010) per il quale le rate di mutuo non sono soggette a coefficienti moltiplicatori e rilevano solo in relazione all'esborso sostenuto, censura, con richiami giurisprudenziali, la confermata valorizzazione dell'immobile prima casa; denuncia l'illegittimità del pronunciamento nella parte in cui ha ritenuto inconferenti le esposte, e provate, difficoltà economiche ; lamenta l'omesso esame delle eccezioni

riguardanti le modalità del conteggio eseguito giusta le sue argomentazioni di cui al ricorso introduttivo.

Nel costituirsi l'Agencia sostiene la ineccepibilità della appellata sentenza che, a suo avviso, ha riconosciuto con valida motivazione la corretta applicazione della norma di legge e l'assenza di idonee contestazioni da parte del contribuente. In particolare respinge l'affermazione di omessa pronuncia circa la eccepita modalità del conteggio richiamando parte della motivazione ove l'entità del reddito denunciato viene giudicato comunque non congruo indipendentemente dal fatto che il dichiarato venga o meno raffrontato con l'accertato al netto o al lordo. Respinge infine l'applicazione della no tax area stante la misura dell'accertato.

I sistemi di determinazione automatica del reddito hanno insiti limiti oggettivi che determinano, in modo piuttosto "rozzo", risultati approssimativi spesso lontani dalla realtà che vorrebbero focalizzare e la loro "correzione" risulta sovente non realizzabile attraverso l'ammessa prova contraria attesi i limiti entro i quali essa è consentita e la difficoltà di produzione della stessa che, non di rado, la rende addirittura diabolica. Senza ignorare la lettera della norma (nel caso di cui qui ne occupa l'art. 38 dpr 600/73) deve, pertanto, essere tenuta in grande considerazione l'esigenza di rispettare i principi generali dell'ordinamento, in *primis* il dettato costituzionale (art. 53) sulla capacità contributiva e la *ratio* della legge 212/2000 (c.d. Statuto del contribuente). Al giudice, quindi, il doveroso onere, di evitare la legittimazione di un letto di procastiana memoria valutando la fattispecie oggetto di accertamento, anche al di là dei criteri tecnico-aritmetici utilizzati, nella sua completezza e specificità privilegiando un'interpretazione sostanziale che abbia a riferimento più che l'applicazione fine a se stessa della legge l'obiettivo da questa perseguito e, stante il grave "pericolo" che la disposizione può, per la sua formulazione, determinare, vagliare con severità che la sua utilizzazione avvenga nel rispetto dei principi di legalità e legittimità e ciò anche travalicando in qualche modo i limiti alla rilevabilità d'Ufficio dei vizi insiti nell'iniziativa fiscale atteso che il controllo dei citati principi è immanente nel suo intervento.

L'Ufficio basa la rettifica sul possesso di un autoveicolo e dell'abitazione principale nonché sulla titolarità di un'assicurazione e con riferimento ad un incremento patrimoniale.

L'abitazione principale, ad avviso del collegio, non è idonea ad essere utilizzata come indice di riferimento (conforme CTR Piemonte, sez. 26, sent. 1360/26/114 del 3.07.2014 che richiama : CTR Lombardia, sez. XXIII, sent. 16 maggio 2000, n. 178 e CTP Alessandria, sez. III, n. 35 del 21.04.2009). Del resto è la stessa circolare n. 101 del 30.04.99 che sul punto così si esprime *"Tuttavia, considerata l'inevitabile imprecisione dello strumento presuntivo attualmente in vigore...si sottolinea l'esigenza di un suo attento e ponderato utilizzo da parte degli Uffici, soprattutto nei casi in cui la ricostruzione presuntiva del reddito sia essenzialmente fondata su fatti-indice che costituiscono soddisfacimento di bisogni primari o che sono caratterizzati da elevata rigidità (in particolare, spese per l'abitazione e spese per mutui immobiliari)."* Devesi peraltro considerare che il meccanismo del vecchio qui applicato *ratione temporis* "redditometro", per il quale i "costi" rappresentati dalle rate di mutuo vengono irragionevolmente trasformati in valori moltiplicati, determina illegittimità in *parte qua* dei decreti ministeriali 1992 (non a caso il D.L. 78/2010 elimina questa stortura) che vanno quindi disapplicati anche d'ufficio dal giudice tributario ai sensi dell'art. 7, comma 5 dlgs 546/92 (in argomento ampiamente CTR Trieste sent. 83/11/15 del 26.02.2015).

Relativamente all'autovettura merita considerare che questa, per la quale viene effettuato un abbattimento pari addirittura al 50% e che concorre alla determinazione del reddito presunto per euro 2.463,93, può ormai considerarsi finalizzata al "soddisfacimento di bisogni primari".

Da ultimo, anche se non secondaria importanza, rileva che per l'acquisita natura di presunzione semplice attribuibile ai criteri riguardanti l'accertamento sintetico (Cass. 13289/2011 ; 2806/2013 ; 6396/2014 , 2015/2014) la prova contraria in ordine al reddito accertato non è limitata a quella prevista dall'art. 38, comma 6, (redditi esenti o soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta) dovendosi consentire di dimostrare in qualunque modo che il reddito presunto sulla base del coefficiente "non esiste o esiste in misura inferiore". In particolare la sentenza della Suprema Corte n. 13289/2011 equiparando lo studio di settore ed il redditometro ha sostanzialmente determinato il superamento della rigidità propria di quest'ultimo, così come previsto dall'art. 38 e applicato dall'Ufficio, sollecitando l'individuazione della effettiva realtà economica assoggettata a verifica se pur sulla base dei risultati forniti dall'automatismo accertativo (in tale direzione l'obbligatorietà del contraddittorio che il pronunciamento sancisce).

Va da sé, quindi, che gli elementi addotti a difesa dal contribuente, lungi dall'essere ininfluenti come ritenuto dall'Ufficio e confermato dalla Ctp, rappresentano circostanze significative in quanto la loro genesi, per gli effetti prodotti, è necessariamente precedente l'epoca (2006 e 2007) in cui ne è emersa "esteriormente" l'evidenza. L'anno accertato (2005) non può quindi, stante la rilevanza di quanto poi verificatosi, ritenersi, sulla base di una convenzionale ed innaturale scansione temporale riguardo al "perfezionamento" di fenomeni economici, considerarsi, atteso il preminente dovuto rispetto della capacità contributiva, immune dagli avvenimenti poi verificatisi.

Ancorché per quanto precede il rapporto contenzioso possa ritenersi definito il Collegio ritiene di dover riconoscere che la comparazione fra accertato e dichiarato vada effettuata considerando quest'ultimo nella misura lorda.


Le spese di giudizio meritano compensazione stante l'incertezza che ancora caratterizza la materia trattata.

**P. Q. M.**

Accoglie l'appello.  
Spese compensate.

Torino, 16 giugno 2015

Il Relatore/Estensore  
( Dott. Biagio Verde)



Il Presidente  
(Dott. Donatella Masia)

